

Segnalazione/Parere

ISTRUZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONSULENZA IN RELAZIONE ALL'INTRODUZIONE DELLA "MISURA Y" (AIUTI PER L'UTILIZZO DEI SERVIZI DI CONSULENZA AZIENDALE)

DATI GENERALI

<i>articolo</i> (L.287/90)	21-Attività di segnalazione al Parlamento e al Governo
<i>rif</i>	AS382
<i>decisione</i>	21/02/2007
<i>invio</i>	27/02/2007
PUBBLICAZIONE	
<i>bollettino n.</i>	7/2007
<i>serie attività di segnalazione n.</i>	24

SEGNALAZIONE/PARERE

<i>mercato</i>	(74) ALTRE ATTIVITA' PROFESSIONALI ED IMPRENDITORIALI (K) SERVIZI VARI
<i>destinatari</i>	Presidente della Regione Piemonte Assessore all'Agricoltura ed alla Tutela della Fauna e della Flora della Regione Piemonte
<i>esito</i>	locali

▼ Testo Segnalazione/Parere

Questa Autorità, anche alla luce di una richiesta d'intervento pervenuta da parte del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, nella sua adunanza del 21 febbraio 2007, ha inteso segnalare ai sensi dell'articolo 21 della legge 287/90, i possibili effetti distorsivi della concorrenza derivanti dalla delibera della Giunta Regionale del Piemonte n. 49-3253 del 26 giugno 2006 con la quale sono state approvate le istruzioni per il riconoscimento degli organismi di consulenza in relazione all'introduzione della "Misura Y" (Aiuti per l'utilizzo dei servizi di consulenza aziendale).

In particolare, con riferimento ai requisiti delle "risorse in termini di personale qualificato" e di "esperienza ed affidabilità in materia di consulenza", le modalità di attribuzione del punteggio appaiono limitare l'accesso al mercato dei servizi di consulenza a tutti quegli operatori professionali che prestano tali servizi in forma individuale o mediante organizzazioni di limitate dimensioni, laddove per il riconoscimento quali Organismi di Consulenza Aziendale viene richiesto un punteggio minimo che solo soggetti dotati di una vasta struttura organizzativa e di una numerosa clientela possono possedere.

In particolare, con riguardo al requisito delle "risorse in termini di personale qualificato", non appare, in primo luogo, giustificata da esigenze di carattere generale, la diversa valutazione in termini di punteggio attribuita al personale tecnico non già in relazione all'effettiva capacità ed esperienza, ma unicamente in ragione della tipologia, subordinata o autonoma, di svolgimento della prestazione del servizio di consulenza.

Infatti, ad ogni biennio di esperienza tecnica documentata, al personale dipendente vengono attribuiti 2 punti, mentre al personale tecnico convenzionato viene attribuito un punto; come pure le strutture che dispongono di dipendenti possono chiedere che vengano presi in

considerazione ai fini del raggiungimento dei 200 punti, sino a 100 dipendenti, se la struttura è invece composta da professionisti il numero massimo dei soggetti presi in considerazione è di soli 50 tecnici.

Inoltre, nessun rilievo viene dato al conseguimento dell'abilitazione ed al praticantato professionale che pure dovrebbero essere considerati al fine di valutare la qualificazione del personale tecnico.

Per quanto riguarda poi, il sub-requisito di "*esperienza ed affidabilità in materia di consulenza,*" la disposizione appare distorsiva laddove impone, ai fini del raggiungimento del punteggio minimo per essere riconosciuti quali Organismi di Consulenza Aziendale, di aver prestato precedentemente assistenza tecnica ad un numero elevatissimo di aziende ed esclude dalla valutazione del numero delle aziende assistite quelle nelle quali il tecnico ha prestato consulenza senza l'intervento o richiesta di pubbliche provvidenze. Un'azienda agricola, infatti, può richiedere vari tipi d'intervento che vanno dalle domande per ottenere un contributo pubblico, alla tenuta della contabilità aziendale, alle attività di patronato, alle domande infortuni o assistenza nelle compravendite. Inoltre, come detto, ai fini dell'attribuzione del punteggio richiesto, l'aver assistito nell'ultimo anno 35.000 aziende agricole, già individua preventivamente i soggetti che potranno richiedere il riconoscimento soltanto nelle grandi organizzazioni del settore agricolo dal momento che nessuna organizzazione di liberi professionisti potrà raggiungere una clientela così numerosa.

Nel caso in cui, esigenze di carattere generale impongano di limitare il numero degli organismi di consulenza, tale limitazione dovrebbe essere stabilita non in ragione di criteri soggettivi, bensì, attraverso criteri oggettivi di selezione basati sulla qualità dei servizi offerti da applicare a tutti gli operatori professionali non solo a quelli di grandi dimensioni. In particolare, andrebbero presi in considerazione requisiti quali le caratteristiche tecnico-professionali, i mezzi a disposizione, nonché un numero minimo di domande evase.

Tali requisiti garantirebbero una selezione fondata su criteri di efficienza, e produrrebbero l'effetto di consentire anche ad operatori diversi dalle organizzazioni di categoria, come i liberi professionisti, la possibilità di ottenere il riconoscimento come organismi di consulenza per poi offrire i propri servizi alle aziende agricole.

In tal senso, si osserva che lo schema di Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, riguardante l'istituzione e l'utilizzo dei servizi di consulenza aziendale, prevedeva, ai fini del riconoscimento, requisiti che non ponevano discriminazioni tra gli operatori potenzialmente in grado di offrire i suindicati servizi.

L'Autorità auspica pertanto che le considerazioni svolte possano costituire un utile contributo ai fini della modifica della Delibera Regionale in oggetto con l'introduzione di disposizioni per il riconoscimento degli Organismi di Consulenza Aziendale ispirate a criteri maggiormente rispondenti ai principi della concorrenza e della parità di trattamento tra operatori.

IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà